

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3310

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZOBOLI, COMANDINI, SILVESTRI, LAJOLO, SFORZA, KUNTZE,
AMADEI LEONETTO, PELLEGRINO, BUZZELLI, MARICONDA,
PAOLUCCI, PINNA, ALBARELLO**

Presentata il 7 ottobre 1961

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia della stampa è tuttora regolata dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, che venne presentata ed approvata non come un regolamento organico e completo dell'esercizio della libertà di pensiero del nuovo regime democratico, ma rappresentò un testo legislativo di ripiego, contenente alcune disposizioni — urgenti e provvisorie — ritenute adatte a fornire, con carattere di immediatezza ed ovviamente di provvisorietà, una disciplina della materia.

Senonché tali norme ancora oggi sopravvivono e non si è provveduto a una revisione organica della materia adeguandola correttamente ai principî fissati dalla nostra Costituzione.

Basta tener presente che la legge del 1948, cui sostanzialmente spettava il compito di esaltare il ripristino del più ampio esercizio della libertà di pensiero, ha aggravato le pene previste dalla legislazione fascista per i reati commessi col mezzo della stampa addirittura raddoppiandole.

Mentre il Codice Rocco prevedeva per il reato di diffamazione una pena edittale della reclusione da sei mesi a tre anni, la legge attuale l'ha portata da uno a sei anni.

Né va dimenticato che la stessa Corte Costituzionale ha rilevato come pene del genere possano apparire contrarie a un criterio di giustizia sostanziale.

Sta di fatto che nella nostra legislazione, dal punto di vista della equità punitiva, si verifica questo assurdo: se Tizio colpisce nella vita e uccide colposamente Caio, verrà punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, mentre se ne intacca e ne ferisce il prestigio e il decoro diffamandolo, sarà punito con la reclusione da uno a sei anni.

Analogamente grave si palesa il problema che coinvolge la responsabilità, sia pure a titolo di colpa per omesso controllo, al direttore del giornale, pur riconoscendosi che il complesso ingranaggio e le esigenze tecniche del giornale rendono eccezionalmente difficile e talvolta impossibile, da parte del direttore responsabile, l'accertamento tempestivo e sicuro della veridicità delle notizie che possono dar luogo ad incriminazione.

Pertanto con un provvedimento di amnistia non si vuol concedere indulgenza a forma di malcostume o di licenza.

Si intende riaffermare il principio veramente democratico, per cui la libertà di stam-

pa deve trovare la sua autentica salvaguardia non in severe leggi repressive, bensì nella formazione di un costume professionale del giornalista ispirato ad assoluta onestà, coraggiosa indipendenza ed al rispetto scrupoloso della verità.

In tal senso il provvedimento sarà sprone e richiamo nei confronti di coloro che svolgono la fondamentale e delicatissima funzione di informare la pubblica opinione, ad un sem-

pre maggiore, vigile ed assiduo senso di autocontrollo e di responsabilità.

Nella ricorrenza del Centenario della raggiunta unità nazionale non può essere ignorato il contributo di pensiero e di propaganda apportato alle formazioni della coscienza nazionale dalla pubblicistica ed il riconoscimento dello Stato deve esprimersi con l'uso del potere di clemenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pena non superiore ad anni 6 ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena.

ART. 2.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

- a) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
- b) non si tien conto della recidiva.

ART. 3.

L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 7 ottobre 1961.